



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**  
**CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SAVONA**

Via Trilussa 9 - 17100 SAVONA

Tel. 019/842901 - fax 019/805675 e-mail: csa.sv@istruzione.it

Prot. n. 9873/P/ATA

Savona, 07.10.2005

AI DIRIGENTI  
delle Istituzioni Scolastiche  
Statali della Provincia  
LORO SEDI

ALLE OO.SS. SCUOLA -

ALLA DIREZIONE SCOLASTICA  
REGIONALE PER LA LIGURIA

ALL'ALBO - SEDE

OGGETTO: D.M. n. 55 del 9 giugno 2005 relativo alla procedura di terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A.

Si informa che in data odierna, dopo aver accertato l'avvenuta convalida delle operazioni, questo Ufficio ha richiesto al S.I.M.P.I. la stampa delle graduatorie provvisorie relative alla procedura in oggetto.

La richiesta di diffusione telematica alle scuole, possibile solo dopo il rilascio della stampa, verrà formulata non appena possibile.

Successivamente questo Ufficio, con apposito provvedimento, stabilirà la data di contemporanea pubblicazione delle graduatorie d'istituto.

Considerato che nella fase di esame dei redami è anche possibile procedere, in autotutela, alla rettifica di eventuali errori di valutazione, pare opportuno riportare, di seguito, alcune delle indicazioni già fornite in risposta ai numerosi quesiti formulati per le vie brevi:



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**  
**CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SAVONA**

*Via Trilussa 9 - 17100 SAVONA*

*Tel. 019/842901 - fax 019/805675 e-mail: csa.sv@istruzione.it*

- l'attestato di qualifica regionale, rilasciato ai sensi dell'art.14 della Legge 845/78, non rientra tra i titoli di cui all'allegato A/2 al D.M. n. 55/2005, (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente tecnico, di cuoco e di infermiere) e, pertanto, non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini;
- per l'attestato di cui sopra, qualora attenga alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici, possono essere attribuiti punti 1,50 ai soli assistenti amministrativi;
- l'attestato di frequenza e profitto, ottenuto senza il superamento delle prove finali previste dall'art.14 della Legge 845/78, non può essere equiparato all'attestato di qualifica;
- la dichiarazione circa il conseguimento della qualifica, ottenuta nelle prove di accertamento della professionalità, di cui all'art. 14 della Legge 56/87, non sostituisce l'attestato di cui all'art.14 della Legge 845/78, in quanto le suddette prove vengono effettuate dai Centri per l'impiego, ai fini dell'iscrizione alle liste di collocamento e il richiamo alla Legge 845/78, contenuto nella Legge 56/87, riguarda unicamente l'individuazione degli organismi deputati ad effettuare tale accertamento.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Michelina Brondi

AB/